



*Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Modifica al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 novembre 2021, n. 675444, recante “Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»: proroga del termine di completamento delle attività oggetto di contributo e di presentazione ad AGEA della richiesta di erogazione del contributo stesso.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) 2022/126;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 152, 153, 154 e 156;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione



Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

centrale”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante il “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On.le Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444, recante “*Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura»*”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 5 dell’8 gennaio 2022;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del sopracitato decreto n. 675444/2021, il quale stabilisce che “*Entro diciotto mesi dall’accettazione del beneficio, i produttori beneficiari devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.*”;

PRESO ATTO, altresì, di quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 5, a mente del quale “*Fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come definite dal regolamento UE n. 1306/2013 e recepite nel regolamento UE n. 1308/2013, in caso di mancata o di parziale realizzazione delle attività oggetto di contributo entro il limite temporale di cui al comma 1, il beneficiario decade dal contributo e provvede a restituire l’anticipazione di cui al comma 4, se erogata, tenendo comunque conto dell’applicazione di una tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.*”;

VISTA la nota AGEA ORPUM PROT. 0009659 dell’8/02/22, con la quale AGEA, in esecuzione di quanto recato dal decreto succitato, ha diramato le Istruzioni Operative n. 13, che dispongono le modalità attuative per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, il controllo e l’erogazione dell’aiuto ai sensi del precitato DM n. 675444/2021;

VISTO, in particolare, il paragrafo 9.2 delle surrichiamate Istruzioni, che impone a tutti i richiedenti del sostegno in oggetto che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, abbiano provveduto a formalizzarne tempestivamente l’accettazione, di completare le attività previste e



*Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

presentare la domanda di saldo entro e non oltre 18 mesi dallo scadere del termine ultimo di accettazione, e cioè entro il 23 giugno 2024;

VISTA la nota prot. n. 0023672/2024, con la quale l'AGEA ha chiesto di voler prorogare il termine ultimo di cui all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto ministeriale n. 675444/2021, a causa della numerosità delle richieste di anticipazione del contributo pervenute – di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo provvedimento – e della complessità del relativo iter istruttorio;

RITENUTO di condividere le motivazioni innanzi addotte, stante la necessità di tutelare le ragioni dei produttori beneficiari, evitandone la decadenza dal contributo richiesto per cause indipendenti dalla loro volontà, nonché al fine di non compromettere la riuscita complessiva dell'intervento di cui al ripetuto D.M. n. 675444/2021, che, diversamente, rischierebbe di risultare in parte infruttuoso;

RITENUTO, pertanto, di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di adempimento entro il quale i produttori beneficiari devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione dello stesso, all'uopo modificando l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444;

VISTA la nota trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 267844 del 14 giugno 2024;

DECRETA

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444, è sostituito dal seguente:

“1. Entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, i produttori beneficiari che hanno accettato il beneficio devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo stesso, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.”

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Francesco Lollobrigida